



U.O.C. CRAV

Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito residenti nel territorio della Regione del Veneto, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, rinnovabile di due ulteriori anni scolastici, suddivisa in n. 7 lotti territoriali su base provinciale

N. gara ANAC: 7735183

RISPOSTE A ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTO

A seguito di ulteriori quesiti trasmessi dalle Ditte interessate alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti integrativi.

QUESITO 5

Quesito 5.1 – Premesso che, nel Disciplinare di gara della “*Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito residenti nel territorio della Regione del Veneto, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, rinnovabile di due ulteriori anni scolastici, suddivisa in n. 7 lotti territoriali su base provinciale*” (Allegato C) e, in particolare, all’art. 1 (rubricato “Premesse”) e all’art. 5 (rubricato “Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione”), è previsto che l’operatore economico possa partecipare alla medesima procedura per uno o più lotti in forma aggregata e, nello specifico, che “*L’operatore economico che intenda partecipare alla presente gara per un lotto in forma aggregata, RTI/Consorzio/GEIE/RETE, dovrà partecipare alla gara per i restanti lotti nella medesima forma aggregata (RTI/Consorzio/GEIE/RETE) con la medesima composizione*”, si chiede di specificare se, nell’ipotesi di partecipazione alla gara in forma aggregata per più lotti, ferma la medesima composizione, il raggruppamento, con riferimento a ogni singolo lotto, possa presentare una diversa ripartizione interna delle quote di partecipazione del mandante e del mandatario.

Quesito 5.2 – All’art. 18 (rubricato “Modalità di fatturazione e pagamenti”) del Capitolato d’oneri (Allegato C.5 della documentazione di gara), si prevede che “*Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Appaltatore dovrà presentare - con cadenza mensile anticipata - regolare fattura ai sensi della normativa vigente (...) Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel sistema di interscambio, con atto di liquidazione, previo accertamento delle verifiche (...) della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti e atti contrattuali*” e, inoltre, che “*Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti*”. Tale sistema, che presuppone l’elaborazione di schede mensili di rendicontazione e la conseguente lungaggine dei tempi di verifica delle prestazioni eseguite e, per l’effetto, dei pagamenti a favore del/i soggetto/i divenuti affidatari del servizio, determina un

evidente aumento dei costi finanziari per la gestione della commessa in capo agli operatori economici, tuttavia, non computati nel corrispettivo posto a base d'asta.

Al fine di ovviare alla suddetta criticità e, in conformità alla previsione di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 ovvero all'obbligo gravante in capo alla Stazione Appaltante di anticipazione del prezzo, finalizzato - per costante orientamento - a consentire all'operatore economico affidatario di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione del contratto, si chiede di specificare, in via correttiva e/o di revisione rispetto alle prescrizioni di gara, che il pagamento avverrà in due tranches e, segnatamente, con versamento dell'importo pari all'80% del corrispettivo mensile dovuto al momento della presentazione della rendicontazione mensile e del residuo importo pari al 20% a saldo da versarsi a seguito dell'adempimento delle verifiche di cui all'art. 35, comma 32, D.L. 223/2006 e delle verifiche della prestazione effettuata, nei termini previsti dall'art. 18 del su richiamato Capitolato d'onere.

Quesito 5.3 - Premesso che:

- l'art. 15 del Disciplinare di Gara prevede che l'offerta economica analitica dovrà contenere l'indicazione della *“a) la tariffa oraria offerta, l'offerta annua (calcolata moltiplicando la tariffa oraria offerta per il n° ore/anno scolastico), l'aliquota IVA applicata, l'offerta complessiva per il triennio scolastico (calcolata moltiplicando l'offerta annua per tre annualità) (...); b) i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto; c) i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice; d) i costi della sicurezza derivanti da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (...)”*;
- con specifico riferimento ai costi della manodopera, il richiamo all'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 23, comma 16, del medesimo Codice che - come noto - prevede: (i) per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, che il costo del lavoro è determinato annualmente in apposite tabelle dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale; (ii) nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, specificando che i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso;
- sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che *“Il quadro normativo di riferimento, in sostanza, impone alle stazioni appaltanti, al fine di determinare l'importo a base d'asta, d'individuare nei documenti di gara il costo della manodopera, determinato in base alle tabelle ministeriali”* (T.R.G.A. Bolzano, 11 ottobre 2018, n. 292);
- la suddetta disciplina, come sopra richiamata e interpretata dalla giurisprudenza, è volta in definitiva a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato, configurando come inattendibile un'offerta che rechi un basso costo della manodopera;

considerato che, nella documentazione di gara (cfr. art. 4 del “Progetto di gara”), viene determinato quale prezzo orario a base d'asta l'importo di €. 21,37 IVA esclusa, e che tale costo, contrariamente a quanto ivi indicato, non risulta conforme *“con le tariffe orarie ex CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali”* stante l'aumento del costo del lavoro disposto in sede di rinnovo del CCNL delle cooperative sociali (del 5,95%), da aggiungersi ai valori del costo del lavoro già compresi nelle tabelle ministeriali, così comportando un'evidente incongruità del costo della manodopera anche alla luce della natura del servizio richiesto, connotato da altissima intensità di manodopera, si chiede di procedere, in via correttiva e/o di revisione rispetto alle prescrizioni di gara, alla rideterminazione, secondo congruità, del valore della manodopera, tenuto conto degli aumenti del costo del lavoro di cui sopra, al fine di garantire il rispetto, da parte dei concorrenti, del medesimo costo, evitando penalizzazioni per i lavoratori, nel rispetto della *ratio* sottesa alla su citata normativa in materia.

Quesito 5.4 – L'art. 17 del Disciplinare di gara stabilisce che l'aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016 e, nello specifico in virtù della natura del servizio ad alta intensità di manodopera, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi con il seguente punteggio: - qualità max. punto 70; - prezzo max. punti 30. Atteso che il ricorso al predetto criterio di aggiudicazione, ancorato al miglior rapporto qualità/prezzo, è

finalizzato a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta, restringendo la componente economica, così evitando di limitare la competizione al solo prezzo e, conseguentemente, di incorrere nel rischio di ribassi eccessivi; considerato che, in conformità alle Linee Guida n. 2 ANAC (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), come da Relazione illustrativa, il perseguimento del suddetto fine richiede il contenimento del punteggio attribuito alla componente economica nella misura inferiore al 30%, si chiede di procedere, in via correttiva e/o di revisione, alla rideterminazione del punteggio stabilito dalla suddetta documentazione di gara nei termini di cui al citato art. 17, revisionando, in diminuzione, il peso e la ponderazione dell'offerta economica rispetto agli elementi qualitativi.

Conseguentemente, si chiede, altresì, di revisionare la formula prescelta per l'elemento prezzo, prevista dal su richiamato art. 17 del Disciplinare di gara e dall'art. 14 del Progetto di gara, in quanto, contrariamente a quanto ivi previsto, inidonea a disincentivare i ribassi eccessivi e, di contro, favorevole alla formulazione di offerte determinanti una compressione dei costi per l'aggiudicatario a discapito delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e del costo della manodopera, in controtendenza all'incremento operato su tale costo in sede di rinnovo del CCNL delle cooperative sociali (pari al 5,95%).

RISPOSTA

Risposta 5.1 – Qualora l'operatore economico intenda partecipare alla gara per più lotti in forma aggregata, fermo restando che la composizione del raggruppamento per ognuno dei lotti dovrà essere la medesima, è ammessa una diversa ripartizione interna delle quote di partecipazione del mandante e del mandatario, con riferimento a ogni singolo lotto.

Risposta 5.2 – Si conferma l'errore materiale. Fermo restando il termine già previsto per la presentazione dell'offerta, con provvedimento di prossima pubblicazione verrà rettificato l'articolo del Capitolato d'oneri, relativo alle modalità di fatturazione e pagamenti, come segue:

Art. 18 - Modalità di fatturazione e pagamenti

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, gli Enti contraenti riconosceranno all'Appaltatore il corrispettivo offerto in sede di gara. Il corrispettivo dell'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà presentare – con cadenza mensile - regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché i servizi siano stati regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato d'Oneri, nei termini di legge dalla data di ricevimento fattura, con le seguenti modalità:

- *un acconto pari all'80% dell'importo mensile presunto, determinato dal prezzo orario aggiudicato moltiplicato per il numero di ore mensili rendicontate come da riepilogo le prestazioni effettuate per ogni singolo assistito per il periodo di riferimento;*
- *il saldo del 20% da versarsi il mese successivo, a seguito delle verifiche sulle prestazioni effettuate.*

L'Appaltatore provvederà ad emettere fattura elettronica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità di cui al Decreto Interministeriale n. 55 del 03/04/2013. Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica da parte delle stazione appaltante della regolarità del DURC (Documento Unico attestante la regolarità contributiva).

Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al sistema di interscambio, con atto di liquidazione, previo adempimento accertamento delle verifiche previste dall'art. 35, comma 32, del D.L. 223/2006 e verifiche della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti e atti contrattuali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di credito a meno che non espressamente autorizzate dall'Ente contraente su motivata richiesta scritta.

L'Ente contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione dei servizi, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattualmente previsti (art. 1460 c.c.).

Risposta 5.3 - Nel richiamare i costi della manodopera di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara, si conferma la base d'asta già fissata, lotto per lotto.

Risposta 5.4 – Si confermano gli atti di gara.

QUESITO 6

Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2 del Disciplinare di gara ed in relazione alla risposta n. 1.1 alla richiesta di chiarimento pubblicata lo scorso 26 maggio, si chiede conferma che il requisito possa ritenersi soddisfatto anche qualora l'operatore economico indichi il fatturato conseguito per servizi analoghi relativo ai soli anni 2018-2019 (ricompresi nel periodo richiesto) qualora, già di per sé, superi l'importo minimo richiesto. Ciò, attesa la difficoltà di scorporare gli importi fatturati negli ultimi 3 anni a far data dalla pubblicazione del bando e in quanto i fatturati relativi ad un anno solare/esercizio finanziario sono comprovabili ed attestabili da certificazioni.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

QUESITO 7

DISCIPLINARE DI GARA 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE E QUALITA' - a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: Il concorrente deve aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizi rivolti a disabili e/o minori nell'ambito del settore educativo-didattico-ricreativo (esclusi il trasporto scolastico e il servizio mensa). Quesito: Si chiede di esplicitare in maniera inequivocabile se nei servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizi rivolti a disabili e/o minori nell'ambito del settore educativo-didattico-ricreativo) sono ricompresi anche i seguenti servizi: 1. Assistenza domiciliare minori; 2. Asili nido.

RISPOSTA

No. L'oggetto deve riferirsi a servizi educativo-didattico-ricreativi.

QUESITO 8

Quesito 8.1 - Si chiede se sia possibile conoscere i prezzi attualmente applicati;

Quesito 8.2 - In riferimento ai Curriculum da inserire nei progetti tecnici, si chiede se questi ultimi debbano essere nominativi;

Quesito 8.3 - Si chiede se si possa essere aggiudicatari di più lotti.

RISPOSTA

Risposta 8.1 – Importi aggiudicati, lotto per lotto, con Determinazione n. 308 del 27/07/2018 ad oggetto "Procedura aperta telematica per l'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito, residenti nel territorio regionale, frequentanti la scuola

dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado, per l'anno scolastico 2018-2019, con facoltà di eventuale rinnovo per l'anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali. Aggiudicazione”:

| LOTTO | AGGIUDICATARIO | MONTE ORE ANNUO | Importo complessivo aggiudicato per l'anno scolastico 2018-2019 | ALiquota IVA |
|--------------|--|------------------------|--|---------------------|
| LOTTO 1 - BL | Socioculturale S.C.S. Onlus | 9500 | € 195.795,00 | 5% |
| LOTTO 2 - PD | Costituendo R.T.I. Tra Socioculturale S.C.S. Onlus e Vi.Assiste S.C.S. | 56000 | € 1.124.480,00 | 5% |
| LOTTO 3 - RO | Costituendo R.T.I. Tra Socioculturale S.C.S. Onlus e Vi.Assiste S.C.S. | 20500 | € 420.250,00 | 5% |
| LOTTO 4 - TV | Socioculturale S.C.S. Onlus | 53700 | € 1.078.296,00 | 5% |
| LOTTO 5 - VE | Socioculturale S.C.S. Onlus | 70400 | € 1.413.632,00 | 5% |
| LOTTO 6 - VR | Socioculturale S.C.S. Onlus | 57500 | € 1.154.600,00 | 5% |
| LOTTO 7 - VI | Costituendo R.T.I. Tra Socioculturale S.C.S. Onlus e Vi.Assiste S.C.S. | 46500 | € 963.015,00 | 5% |

Risposta 8.2 – Tutti i curriculum vitae devono essere non nominativi, come prescritto dall'Art. 14. "Contenuto della busta 2 – Offerta Tecnica" del Disciplinare di gara.

Risposta 8.3 – Si conferma.